



## ISTITUTO COMPRENSIVO "N. BOTTA"

Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel. 0921 421242

Mail: [paic8aj008@istruzione.it](mailto:paic8aj008@istruzione.it) PEC: [paic8aj008@pec.istruzione.it](mailto:paic8aj008@pec.istruzione.it)

Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008

Circ. int. n. 67

- **A tutto il personale Docente e ATA dell'IC "N. Botta" di Cefalù**
- **Sito news**
- **Albo on line**

### **OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2027. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA. INDICAZIONI OPERATIVE.**

Si informano le SS.LL. che, **con nota prot. n. 24818 del 24.09.2026, in attuazione del DM 193 del 23 settembre 2026**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per le **cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027**.

Ai fini dell'inoltro delle relative istanze per il personale del comparto scuola **viene fissato il termine (perentorio) del 21/10/2026**, mentre per i Dirigenti Scolastici la scadenza è fissata al 01/03/2027, in base a quanto stabilito dal CCNL di Area.

Si precisa che il rispetto del termine indicato dalla normativa non riguarda le domande di pensionamento; queste ultime potranno essere presentate contestualmente o successivamente alla domanda di dimissioni.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi della procedura informativa **web POLIS "istanze on line"**, attraverso lo spid personale. Il dispositivo messo a disposizione del MIM sarà attivo **dal 25/09/2026**.

La richiesta, quest'anno, potrà essere formulata avvalendosi di Istanze Polis, che saranno rese attive contemporaneamente:

La prima conterrà:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027 – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 e combinato disposto da articolo 1, comma 185 legge 199/2025 e D.D. MEF 19.12.2025 (pensione di vecchiaia);
- Articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213, articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e combinato disposto dall'articolo 1, comma 185 legge 199/2025 e D.D. MEF 19.12.2025 (pensione anticipata ordinaria);
- Articolo 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Allegato B) - e articolo 1, comma 187, lett. a) e b), legge 199/2025 (pensione di vecchiaia a domanda; pensione anticipata);
-

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  - domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
- 
- La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno, esclusivamente:
  - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
  - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da – *articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022)*;
  - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da – articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
  - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti maturati nell'anno 2024);
  - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da – articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**pensione anticipata flessibile** con requisiti maturati nell'anno **2025**);
  - domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2021**) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2022**) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2023**) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2024**).

Con riferimento al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in opzione donna, le condizioni soggettive (caregiver e invalide) devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

“I dipendenti interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci devono presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31/08/2027 solo se hanno ottenuto la certificazione del diritto positiva dall'INPS.”

Il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è stato previsto al 31/12/2026, con innalzamento dei requisiti dell'età prevista a 63 anni e 5 mesi, confermando le condizioni di accesso in favore dei dipendenti impegnati in attività gravose.

Come è noto tra il personale impegnato in lavori gravosi rientrano, fra il personale scolastico, gli insegnanti di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate. In questo caso contemporaneamente alla domanda di pensione va proposta all'INPS la domanda di riconoscimento di attività gravosa corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento di tali attività.

Le legge 114/2014, come si ricorderà, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Tale possibilità rimane in vigore per i dipendenti che compiono i 67 anni di età entro il 31 agosto 2027 non hanno raggiunto il requisito minimo dei 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

Nel caso in cui i 67 anni di età siano maturati tra settembre e dicembre 2027 la cessazione potrà avvenire solo su apposita istanza degli interessati.

Per coloro che all'età pensionabile non raggiungono il requisito minimo per la pensione di vecchiaia le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della procedura POLIS. Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all'articolo 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o 102 o 103 o in base ai requisiti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51, concernente il "Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR" e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020, che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 settembre 2024 (GU Serie Generale n. 262 del 08/11/2024) è stato sottoscritto il rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che all'articolo 2 dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso.

Si allegano:

- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n° 24818 del 24.09.2026
- D.M. n. 193 del 23 settembre 2026
- Tabella riepilogativa requisiti pensionistici

*Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.*

*Responsabile del procedimento: DSGA, Dott. G. Cangiamila*

*Responsabile dell'istruttoria: AA.Sig.ra Maria Teresa Leto Barone*

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Rosaria Fiumara (\*)**

\*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Firmato da:  
FIUMARA ROSARIA  
28/09/2026 11:52:28